

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

**CODICE DI DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
degli ISCRITTI all'ALBO
dei DOTTORI AGRONOMI
e DOTTORI FORESTALI**

(Adottato dal Conaf il 30 novembre 2006)

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE dei *DOTTORI AGRONOMI* e *DOTTORI FORESTALI*

SEZIONE I - PREMESSA

L'esercizio della professione di *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* è attività di scienza e di pubblica utilità; la fiducia è alla base dei rapporti professionali dell'iscritto, egli deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali dell'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli degli Ordini provinciali il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Albo (di seguito indicati come *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale*),

Articolo 1

NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine professionale dei *Dottori Agronomi* e *Dottori Forestali*, riconosciuto come regolamento capace di esercitare poteri normativi nei confronti degli iscritti da parte degli ordini periferici.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei *Dottori Agronomi* e *Dottori Forestali* nell'ambito della loro attività, nei rapporti con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.

SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, egli non può, in ogni caso, rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale. Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.

Articolo 4

INTEGRITÀ E RISERVATEZZA

Il comportamento del *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* deve essere consono alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori dell'esercizio della professione. Egli deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia nei confronti di chi esercita la professione.

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale*, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

Articolo 5

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* ha il dovere del continuo aggiornamento professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

Articolo 6
ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONALI

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* deve porsi nelle condizioni di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione anche mediante una adeguata copertura assicurativa.

SEZIONE III - RAPPORTI CON I CLIENTI.

Articolo 7
ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto per meglio indicare limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente.

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio e deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale.

Articolo 8
ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli.

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali, ciò tuttavia non può, in alcun caso, incidere sulla dignità ed il decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso. Egli non deve assumere, durante l'esecuzione dell'incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale.

Articolo 9
CESSAZIONE DELL'INCARICO

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.

Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l'incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Articolo 10
FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per suo conto.

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* che detiene somme del cliente o per suo conto deve operare con rigore ed applicare i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Articolo 11
TARIFFA PROFESSIONALE E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

La tariffa professionale è garanzia della qualità della prestazione, qualità che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari.

SEZIONE IV - RAPPORTI TRA I COLLEGHI

Articolo 12
COOPERAZIONE TRA COLLEGHI

Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

Articolo 13
RISPETTO DEI COLLEGHI

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.

Egli deve, in ogni caso, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni offensive nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale.

Articolo 14
CONCORRENZA LEALE

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la propria esaltazione curricolare, l'enfasi della propria carica sociale, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

Articolo 15
RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGHI

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.

Articolo 16
SUBENTRO AD UN COLLEGA

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

SEZIONE V - RAPPORTI ORDINISTICI

Articolo 17

COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* iscritto all'albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell'Ordine Provinciale cui appartiene per l'attuazione delle finalità istituzionali. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine Provinciale, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.

Ha il dovere di partecipare alle assemblee degli iscritti all'Ordine e di comunicare ad esso tempestivamente ogni variazione del suo stato professionale e istituzionale, ivi compreso l'inserimento (specialmente se su segnalazione del Consiglio dell'Ordine) in commissioni e organismi consultivi di ogni genere.

Articolo 18

SVOLGIMENTO DEL MANDATO

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve svolgere la sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell'esclusivo interesse generale degli iscritti che rappresenta.

Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all'interno dell'Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di concorrenza sleale a livello professionale.

Articolo 19

INCOMPATIBILITÀ

Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l'obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico.

Si ritiene parimenti incompatibile l'accettare incarichi professionali il cui espletamento possa risentire dell'influenza derivante dalla carica ricoperta all'interno dell'Ordine.

SEZIONE VI - ALTRI RAPPORTI

Articolo 20

RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti sul reciproco rispetto e sull'indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali per quanto attiene le qualifiche e le retribuzioni.

Deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui.

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* non può dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.

Articolo 21

RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI

Il *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all'ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.

Articolo 22

RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale*, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve osservare, per le proprie competenze professionali, l'autonomia e l'onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate con gli stessi. Pertanto, nell'espletamento delle attività professionali, egli è tenuto ad osservare i limiti imposti dalla normativa vigente sia per le mansioni svolte, sia per i compensi percepiti.

E' in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l'utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.

Articolo 23

RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale*, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.

Egli, pertanto, sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.

Articolo 24

RAPPORTI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

La pubblicità, ancorché consentita utilizzando qualunque mezzo d'informazione, è volta principalmente ad informare il pubblico sull'attività e l'organizzazione professionale e pertanto non può essere comparativa, autoreferenziale, laudativa, enfaticamente, denigratoria, suggestiva, ingannevole, né determinare condizioni di accaparramento.

E' in ogni caso vietato l'uso di mezzi persuasivi quali:

- "banner" o "pop-up" pubblicitari nei siti web;
- l'indicazione di prezzi, tempistiche o tariffe diverse da quelle normate;
- l'uso di loghi di Istituzioni, associazioni non professionali e società commerciali;
- il volantaggio, l'uso di "testimonial", le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- il vantare incarichi, rapporti di parentela o di amicizia di personaggi famosi o ricoprenti cariche istituzionali;
- il reclamizzare risultati.

Articolo 25

CONTESTO OPERATIVO E RAPPORTI CON L'AMBIENTE

Il *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia

dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell'intera collettività.

L'opera del *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* non può minimamente compromettere gli equilibri naturali ed ecologici, al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità e delle risorse naturali ed operare per lo sviluppo sostenibile in sintonia con le regole dettate dai protocolli internazionali sulla tutela dell'ambiente; ogni deviazione da tale comportamento costituisce violazione etica.

E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione del *Dottore Agronomo* e *Dottore Forestale* a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti:

- pesticidi e fitofarmaci, lotte biologiche;
- manipolazioni genetiche a titolo sperimentale o industriale;
- variazioni sostanziali delle leggi naturali;
- sprechi sistematici e ingiustificati delle risorse;
- scorretti usi epigei o ipogei del territorio.

SEZIONE VII – SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 26

APPLICAZIONE DELLE NORME

Le presenti norme deontologiche definiscono gli “*abusi*” e le “*mancanze nell'esercizio della professione*” ed individuano i “*fatti lesivi della dignità o del decoro professionale*” richiamati all'art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e pertanto l'inosservanza delle stesse comporta, ai sensi del medesimo Articolo, l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dall'Ordinamento Professionale.

Le sanzioni vengono comminate secondo quanto previsto dal Titolo V dell'Ordinamento Professionale (L. 7 gennaio 1976, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni).

Articolo 27

OBBLIGO DI VIGILANZA

La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

E' in ogni caso auspicabile che ciascun iscritto, pur nel rigetto di ogni intento delatorio, si adoperi per il rispetto delle stesse e comunichi al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza in contrasto con esse.

SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme sono comuni a tutti i Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Agronomi Juniores, Forestali Juniores, Biotecnologi Agrari, Zoonomi e comunque a tutti i professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia nella sezione A che nella sezione B, italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine Professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Le presenti norme deontologiche sostituiscono, ove adottato, il precedente Codice Deontologico diffuso dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai Presidenti degli Ordini Provinciali in forma di linee guida con lettera prot. n. 669 del 28/04/1994, e completano le norme e i regolamenti che disciplinano la professione di *Dottore Agronomo e Dottore Forestale* e delle figure professionali iscritte nella sezione B degli albi.

Le presenti norme sono depositate, previa approvazione ed adozione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, presso il Ministero della Giustizia, gli Ordini Provinciali e gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana.

Esse sono pubblicate sul portale CONAF ed entrano in vigore dal

Indice degli argomenti

SEZIONE I - PREMESSA

Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche

Articolo 2 - Ambito di applicazione

SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 - Indipendenza ed obiettività

Articolo 4 - Integrità e riservatezza

Articolo 5 - Aggiornamento professionale

Articolo 6 - Assicurazione rischi professionali

SEZIONE III - RAPPORTI CON I CLIENTI.

Articolo 7 - Accettazione dell'incarico

Articolo 8 - Esecuzione dell'incarico

Articolo 9 - Cessazione dell'incarico

Articolo 10 - Fondi dei clienti, garanzie e prestiti

Articolo 11 - Tariffa professionale e qualità della prestazione

SEZIONE IV - RAPPORTI TRA I COLLEGHI

Articolo 12 - Cooperazione tra colleghi

Articolo 13 - Rispetto dei colleghi

Articolo 14 - Concorrenza leale

Articolo 15 - Riservatezza sull'operato dei colleghi

Articolo 16 - Subentro ad un collega

SEZIONE V - RAPPORTI ORDINISTICI

Articolo 17 - Compiti e doveri nei confronti dell'Ordine

Articolo 18 - Svolgimento del mandato

Articolo 19 - Incompatibilità

SEZIONE VI - ALTRI RAPPORTI

Articolo 20 - Rapporti con i collaboratori e i dipendenti

Articolo 21 - Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni

Articolo 22 - Rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e simili

Articolo 23 - Rapporti con altri professionisti

Articolo 24 - Rapporti con i mezzi d'informazione

Articolo 25 - Contesto operativo e rapporti con l'ambiente

SEZIONE VII – SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 26 – Applicazione delle norme

Articolo 27 - Obbligo di vigilanza

SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Validità ed entrata in vigore